

# TRAINING

PERCORSI DI FORMAZIONE

Dott.ssa Manuela Naldi

&



Presentano

## APPUNTI IN MATERIA DI PENSIONE ANTICIPATA CON I REQUISITI RIDOTTI PER LAVORATORI COSIDDETTI “PRECOCI”



Data aggiornamento: 23 marzo 2018

## INDICE

---

Normativa di riferimento.....	
A chi spetta.....	
Beneficio previsto dalla legge.....	
Requisiti richiesti per accedere al beneficio.....	
Calcolo dell'anzianità contributiva utile per il requisito ridotto.....	
Requisito soggettivo E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	
Altre condizioni.....	
Termini per la presentazione della domanda e iter.....	
Termini per il pagamento della indennità di fine servizio.....	

---

# Le nuove forme di anticipo pensionistico

## PENSIONE ANTICIPATA CON I REQUISITI RIDOTTI PER LAVORATORI COSIDDETTI "PRECOCI"

La pensione anticipata con i requisiti ridotti per i lavoratori "precoci" è uno degli interventi in materia di flessibilità pensionistica previsti dall'accordo Governo Sindacati del 28 settembre 2016.



## Interventi in 2 fasi e misure complementari

### Fase I

1. Ape
  2. Rita
  3. Cumulo
  4. Precoci
  5. Usuranti
  6. No tax area
  7. 14esima
- Flessibilità in uscita**
- Sostegno reddito da pensione**

### Fase II

1. Riduzione cuneo contributivo
2. Pensione contributiva di garanzia (Raitano, 2011)
3. Previdenza complementare
4. Adeguamento aspettativa di vita e tipologia di lavoro (Ocse, 2016)
5. Perequazione pensioni
6. Flessibilità sistema contributivo

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ART. 1 COMMI 199-205 Legge 232/2016 n. 232
- D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87– Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16.06.2017
  - Circolare INPS n. 99 del 16/06/2017
- Art. 1 commi 162 lettere f), g) e i), 163, 164, 165 (allegato 1) legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018)
  - Circolare Inps 34 del 23/02/2018

Per i Precoci – coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età – che si trovano in una “condizione soggettiva particolare” è possibile accedere alla **pensione anticipata** con 41 anni di contributi versati.

L’iter per accedere alla pensione anticipata con i requisiti ridotti per i precoci è analogo a quello per accedere all’Ape Sociale: presentare la “domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla prestazione” e, in seguito all’istruttoria da parte di Inps, a ridosso della decorrenza vera e propria, presentare la domanda di pensione.

L’intervento previsto non è a livello sperimentale, si tratta di una **misura “a regime”**, che entra cioè a pieno titolo e senza limitazioni temporali tra le possibilità di anticipo pensionistico. È però soggetta ad un budget di spesa pensionistica.

## A CHI SPETTA

---

Destinatari della norma sono gli iscritti:

- All’Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed autonomi
- Alle Forme sostitutive
- Alle Forme esclusive

Che si trovano in particolari condizioni previste dalla Legge.

## BENEFICIO PREVISTO DALLA LEGGE

---

### **Art 1 co 199 Legge 232/2016**

A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a **41 anni** per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno **almeno 12 mesi di contribuzione** per periodi di **lavoro effettivo** precedenti il raggiungimento del **diciannovesimo anno di eta'** e che si trovano in una delle **seguenti condizioni** di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:...

L'art. 1, comma 199 della L. 232/2016 prevede che i requisiti contributivi per l'accesso alla **pensione anticipata** (stabiliti per il triennio 2016-2018, in 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) sono ridotti a **41 anni** (uomini e donne) per coloro che:

- o hanno almeno **12 mesi di contribuzione** per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età
- o si trovano in una delle **condizioni** di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 199.

Si ricorda che il requisito per la pensione anticipata conseguibile dal 1.1.2012 e previsto dall'art. 24, comma 10 del DL 201/2011 convertito in L. 214/2011, è stato rideterminato sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita scattati il 1.1.2013 e 1.1.2016.

Il prossimo **adeguamento alla speranza di vita** dovrebbe essere applicato con decorrenza dal 1.1.2019, determinerà un ulteriore incremento dei requisiti per la pensione anticipata e, come previsto dal comma 200 art. 1 della L. 232/2016, inciderà anche sul requisito ridotto dei 41 anni, previsto per i lavoratori cosiddetti precoci.

La possibilità di conseguire la pensione anticipata con i requisiti ridotti riguarda coloro che al 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (**sistema ex retributivo**) ovvero inferiore a 18 anni (**sistema misto**).

**Non si applica** pertanto a coloro che sono destinatari di un **sistema contributivo**.

La circolare INPS 99/2017 precisa che non preclude il diritto al conseguimento della pensione anticipata, l'esercizio della **facoltà di opzione al sistema contributivo prevista** dall'art. 1, comma 23 della Legge 335/95, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni<sup>1</sup>

Per espressa disposizione di legge, la norma è entrata in vigore dal 01.05.2017.

## REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

---

### 1) CONTRIBUZIONE ANTECEDENTE IL 19° ANNO DI ETÀ'

Condizione **prioritaria** da accertare per accedere al beneficio è lo "**status di Lavoratore Precoce**" cioè poter far valere il requisito di almeno 12 mesi di contribuzione **per periodi di lavoro effettivo**, precedenti il raggiungimento del 19° anno di età.

Entro la data di compimento del diciannovesimo anno di età, pertanto, l'interessato deve poter far valere 12 mesi di contributi obbligatori

---

<sup>1</sup> Cfr. art. 1, comma 23 della Legge 335/1995 "...Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo." - Il D.L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 417 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e' concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo".

derivanti da prestazione effettiva di lavoro. La contribuzione potrà essere espressa in settimane, mesi o giorni secondo le discipline vigenti nelle diverse Casse pensionistiche. La suddetta contribuzione, “ai fini di stabilire lo status di precoce”, viene considerata anche se accreditata in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata.

L’INPS ritiene che debba essere ricompresa nella “contribuzione per periodi di lavoro effettivo”, anche la contribuzione da riscatto per periodi di lavoro all’estero o quella riscattata per periodi scoperti da contribuzione per omissione da parte del datore di lavoro e prescritti (costituzione rendita vitalizia ex art. 13 Legge 1338/62) in quanto trattasi di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa. Non può considerarsi invece il riscatto relativo al corso legale di laurea (non trattandosi di riscatto di periodi di lavoro) o periodi di accredito figurativo.

## CALCOLO DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA UTILE PER IL REQUISITO RIDOTTO

---

Il requisito contributivo ridotto, richiesto per accedere alla pensione anticipata è uguale sia per gli uomini che per le donne, (41 anni) ; quindi l’anticipo si può tradurre in massimo 10 mesi per le donne (il cui requisito per la pensione anticipata dall’anno 2016 al 31.12.2018 è previsto in 41 anni e 10 mesi) e in 1 anno e 10 mesi per gli uomini (il cui requisito dal 2016 al 2018 è previsto in 42 anni e 10 mesi).

Ai requisiti ridotti previsti in 41 anni continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 78/2010, convertito nella Legge 122/2010. (il prossimo adeguamento dovrebbe essere previsto dal 1.1.2019).

Il requisito contributivo ridotto **può essere raggiunto anche cumulando** i periodi assicurativi versati in diverse gestioni previdenziali, ai sensi dell’art. 1, comma 239 della Legge 228/2012, come modificato dall’art. 1 comma 195 della Legge 232/2016.

È possibile pertanto il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e

superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata, nonché delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e degli enti di previdenza di cui al DLGS 509/94 e del decreto legislativo 103/1996 (Iscritti alle Casse Professionali).

Tale precisazione, non contenuta nella norma di legge, viene prevista dal DPCM n. 87 del 23/5/2017 e confermata dalla circolare INPS n. 99 del 16.6.2017.

Ai fini del raggiungimento del requisito è valutabile quindi la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o versata a favore dell'assicurato e il requisito può essere conseguito anche attraverso l'esercizio della facoltà di cumulo dei contributi.<sup>2</sup>

Il beneficio dell'anticipo non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui all'allegato E) annesso alla Legge 232/2016.

È invece cumulabile con le maggiorazioni previste dall'art. 80 della L. 388/2000 per i lavoratori sordomuti o titolari di invalidità per qualsiasi causa, superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro categorie della Tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensione di guerra. Si ricorda che la suddetta maggiorazione, alle condizioni indicate, e previa presentazione di apposita domanda, è prevista nella misura di due mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, con il limite massimo di cinque anni.

Per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 comma 23 della L. 335/1995, è esclusa l'applicazione della maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima del compimento dei diciotto anni di età<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Si ricorda che l'INPS con circolare n. 60 del 16 marzo 2017 ha dettato le prime istruzioni in materia di cumulo dei contributi ex L. 228/2012 come integrato e modificato dai commi da 195 a 198 della L. 232/2016, rimandando però a successiva circolare, l'emanazione delle istruzioni applicative riferite ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti presso le Casse Professionali.

<sup>3</sup> Cfr art.1 comma 7 L. 8 agosto 1995 n. 335



## REQUISITO SOGGETTIVO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

---

Per poter accedere alla pensione anticipata con i requisiti ridotti, oltre al requisito contributivo di un anno di lavoro effettivo entro il 19esimo anno di età, l'interessato si deve trovare in **una** delle seguenti **condizioni soggettive** al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato:

### CONDIZIONE LETTERA A) DISOCCUPATI

I soggetti interessati si trovano in **stato di disoccupazione**, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del Dlgs 150/2015,[1] a seguito di cessazione del rapporto di lavoro **per licenziamento**, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.

Viene richiesto inoltre che l'interessato abbia **concluso da almeno tre mesi di fruire dell'intera prestazione per la disoccupazione** di cui di seguito indichiamo gli aspetti principali:

- NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego) viene prevista nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro ed interessa tutti i lavoratori dipendenti con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli agricoli. Ha inglobato dal 1/5/2015 l'ASpl e la Mini ASpl. Viene riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.
- ASDI (assegno di disoccupazione) indennità di disoccupazione che interviene una volta esaurito il periodo di NASpl per fornire una ulteriore tutela di sostegno al reddito a quei lavoratori che, dopo aver fruito della NASpl, si trovino ancora senza occupazione e in condizioni di particolare disagio economico (rilevato con l'Isee).

La Circolare INPS, n. 99/2017, specifica i requisiti che il soggetto deve possedere al momento in cui fa domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, possono essere soddisfatti anche entro la fine dell'anno.

Quindi il soggetto al momento della domanda deve:

- Essere disoccupato.

- Non conseguire alcuna prestazione di disoccupazione

Al momento della domanda **non è necessario** aver terminato il periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione, che deve maturare entro la fine dell'anno in corso.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione non sospende il decorso dei predetti tre mesi. Il beneficio per i lavoratori precoci continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente **inoccupati** che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente e a coloro che non possono usufruire del beneficio perché hanno percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle indicate tassativamente dalla legge.

Lo stato di disoccupazione sarà verificato tramite la consultazione della permanenza del

richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l'impiego. Per i lavoratori che, al termine della percezione della Naspi, abbiano beneficiato dell'assegno di disoccupazione ASDI, il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione dell'ASDI. Nei casi in cui la durata dell'ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell'intera prestazione di disoccupazione NASPI.

Per quanto riguarda gli **operai agricoli**, l'INPS, con circolare n. 99/2017, precisa che il computo del trimestre di cui all'art. 2 del DPCM, venga computato **a far data dal licenziamento** o dimissioni per giusta causa se avvenuti nell'anno in cui è proposta la domanda di pensionamento o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. L'INPS precisa inoltre che l'indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve considerarsi ininfluenza ai fini del beneficio, trattandosi di prestazione riferita ad eventi di disoccupazione relativi all'anno 2016.

## DOCUMENTAZIONE

Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, l'interessato deve produrre una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** circa la sussistenza delle condizioni che danno titolo al riconoscimento, nonché i **seguenti documenti** a riprova della sussistenza delle condizioni:

- **se licenziato**, occorre allegare la lettera di licenziamento e indicare quando ha terminato il periodo di disoccupazione;
- **se dimesso**, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando ha terminato il periodo di disoccupazione;
- **se cessato per risoluzione consensuale**, allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell'art. 7 della Legge 604/66 e indicare quando ha terminato di godere della prestazione di disoccupazione;
- **se operaio agricolo**, allegare la documentazione richiamata nei precedenti punti in relazione alla fattispecie nella quale rientra e deve indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro.

Lo stato di disoccupazione potrà essere verificato da INPS tramite la permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presso i centri per l'impiego.

### Condizione lettera b) ASSISTENZA A PORTATORE DI HANDICAP

Vedi dispensa Ape Social

### Condizione Lettera C) ESSERE INVALIDO CIVILE CON RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA PARI O SUPERIORE AL 74%

Vedi dispensa Ape Social

## Condizione lettera d) ESSERE LAVORATORE DIPENDENTE DI CUI ALLE PROFESSIONI INDICATE NELL'ALLEGATO A) DEL DM 05/02/2018

I soggetti interessati, alla data di accesso al beneficio **svolgono** (art. 1 comma 199 Legge di Bilancio 2017 così come modificata dalla Legge di Bilancio 2018

- *sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, **da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette\*** attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67\*\*.*

\*testo modificato dalla legge di Bilancio 2018

\*\***ovvero** soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3 del dlgs 21/4/2011 n. 67: **Lavorazioni usuranti – addetti alle lavorazioni particolarmente faticose o pesanti** (tra cui i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, nonché i lavoratori a turni notturni).

Bisogna sottolineare che l'**attività faticosa o pesante** deve essere svolta **al momento** della domanda.

Il previgente testo della legge di Bilancio 2017 prevedeva un requisito pari a sei anni in via continuativa. L'art. 53, comma 2 del DL n. 50 del 24 aprile 2017, aveva fornito poi una interpretazione autentica all'art. 1, comma 199 della L. 232/2016, chiarendo che le attività lavorative si intendevano svolte in via continuativa quando le medesime non avessero subito interruzioni nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le attività lavorative fossero state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all'interruzione predetta.

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il requisito ed è pertanto **venuta meno** la condizione della **necessaria "continuità"** dell'attività c.d. gravosa come delineata nella norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 53 sopra richiamato.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose utile per l'accesso al beneficio dell'APE sociale si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, alla data di perfezionamento dei requisiti:

- svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni, almeno sette anni di attività c.d. gravosa;
- svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.

Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all'attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).

#### [Caratteristiche delle attività lavorative indicate nell'allegato B della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 \(legge di bilancio 2018\)](#)

---

L'elenco delle attività gravose di cui all'allegato B della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato poi specificato dall'allegato A al decreto ministeriale 5/02/2018.

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.
- Conciatori di pelli e di pellicce.
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.
- Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili Nido.

- I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati.
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
- N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca<sup>4</sup>.
- O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative<sup>5</sup>.
- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011<sup>6</sup>.
- Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne<sup>7</sup>.

Si sottolinea che l'art 1 co 165 della Legge di Bilancio 2018 ha **eliminato** per tutte le categorie l'applicazione del limite relativo al **livello di tariffa INAIL** precedentemente previsto.

Per la descrizione delle categorie vedi (in fondo alla dispensa) l'**allegato A** al decreto 367 del 5 febbraio 2018 che specifica le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205

## DOCUMENTAZIONE

Ai fini della presentazione della domanda pertanto, il richiedente deve in primo **luogo farsi rilasciare una dichiarazione dal datore di lavoro pubblico o privato** (Modello AP116) o un lavoratore domestico (Modello AP117).

- La Dichiarazione del datore di lavoro redatta su apposito modulo predisposto da INPS riporterà l'indicazione dei periodi di lavoro svolto alle sue dipendenze, le mansioni svolte e il livello di inquadramento attribuito, il contratto collettivo applicato e, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A, lettere da a) a e) g, e da i) a m), l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille. (ipotesi lettera d)

<sup>4</sup> Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018

<sup>5</sup> Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018

<sup>6</sup> Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018

<sup>7</sup> Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018

I dati rilasciati dal datore di lavoro dovranno poi essere riportati dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Dovrà inoltre essere allegato:

- il contratto di lavoro o una busta paga
- La dichiarazione redatta del datore di lavoro. Nel caso di svolgimento delle attività suddette presso più datori di lavoro, dovrà essere prodotta una attestazione per ogni datore di lavoro ed allegati i relativi contratti o buste paga.

Per i lavori cosiddetti **usuranti** (art 1 commi 1,2,3 del Dlgs 67/2011) la documentazione da allegare alla domanda è quella di rito prevista dalle disposizioni di attuazione del dlgs 67/2011 e **articolo 3, comma 1 lett. d) del D.P.C.M. 87/2017**

- In tale caso, l'interessato deve dichiarare:

1) di aver svolto attività di lavoro dipendente indicando una o più tra le seguenti tipologie:

- lavoratore impegnato in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 67/2011;
- lavoratore notturno come definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 67/2011;
- lavoratori addetti alla c.d. linea catena di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 67/2011
- conducente di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 67/2011.

A tale fine, deve allegare alla domanda la documentazione meglio specificata nella Tabella A allegata al Decreto del Ministero del Lavoro 20 settembre 2011(vedi **allegato 1**);

2) di aver svolto una o più delle attività lavorative sopra richiamate, con l'indicazione dell'esatto arco temporale, per un periodo di tempo pari:

- ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero
- ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'interessato nelle predette attività, inclusi i periodi di contribuzione obbligatoria integrati da accrediti figurativi. Sono esclusi i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.<sup>8</sup>

## ALTRE CONDIZIONI

---

### INCUMULABILITÀ

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata è richiesto che il soggetto cessi l'attività lavorativa.

Dalla data di decorrenza, il trattamento pensionistico con i requisiti ridotti, **non è cumulabile con i redditi da lavoro subordinato o autonomo**, prodotto in Italia e all'estero, per il periodo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva maturata e quella richiesta per l'accesso alla pensione anticipata ordinaria di cui all'art. 24 comma 10 del dl 201/2011 convertito nella Legge 214/2011.

Nel caso in cui l'interessato, nel periodo suddetto percepisca redditi da lavoro subordinato o autonomi, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza della prestazione e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate, ivi compresa la quota di tredicesima mensilità.

## TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ITER

---

<sup>8</sup> Si fa rinvio a quanto contenuto nella Circolare INPS n. 90 del 24 maggio 2017



Le domande di pensione con i requisiti ridotti sono accolte entro limiti di spesa annua stabiliti.

Per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 dall'articolo 1, comma 162, lett. i), della legge di bilancio 2018, il beneficio dell'anticipo del pensionamento è riconosciuto, a domanda, nel limite di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

I termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono disciplinate dall'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87 e dalla circolare n. 99 del 16 giugno 2017: i soggetti che si trovino o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono fare domanda per il riconoscimento delle relative condizioni **entro il 1° marzo**. Le domande presentate oltre il 1° marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

L'Inps fornirà all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:

- entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo;
- entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre.

Il trattamento pensionistico in parola decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda, con una sola eccezione prevista dalla Circolare Inps 33/2018 : Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio "precoci", come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 1 marzo 2018, la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018. Ciò in quanto i soggetti che rientrano

nelle predette categorie non hanno potuto presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per l'istruttoria.

Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

In merito alle modalità di presentazione della domanda, alla documentazione da allegare, ai criteri di monitoraggio e a tutto quanto non espressamente oggetto della presente circolare, si fa rinvio alla circolare n. 99 del 16 giugno 2017, ai successivi messaggi e alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale.

#### PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per il BENEFICIO PRECOCI devono essere presentate tramite procedura ONLINE rivolgendosi ad intermediari e patronati oppure accedendo con **PIN dispositivo** al servizio online “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”.

Dopo essere entrati nel portale, ed aver inserito codice fiscale e PIN, per richiedere il beneficio è necessario seguire il seguente ITER:

- Nel menu a Sinistra Cliccare NUOVA DOMANDA
- Completare la sezione Anagrafica
- Scegliere nel riquadro DATI PRODOTTO - “Certificazioni”
- Selezionare prodotto “Diritto a Pensione”, indicare il tipo “Lavoratori Precoci” ed inserire la Tipologia di richiedente e la Gestione pensionistica dal menu a tendina

**Dati Prodotto**

*Scegli la prestazione per la quale inviare la domanda*


**RATEI DI PENSIONE**


**CERTIFICAZIONI**


**PRESTAZIONI ASSISTENZIALI**

*Selezione del Prodotto*

**Gruppo:** CERTIFICAZIONE

**Prodotto:** DIRITTO A PENSIONE

**Tipo:** LAVORATORI PRECOCI

**Tipologia:** LAV. CON RICONOSCIMENTO INV.CIVILE DI GRADO ALMENO P/

**Gestione:** GESTIONE PUBBLICA      **Fondo:** CPDEL

**Convenzioni Internazionali**      **Comparto:** ENTI LOCALI (COMUNI,REGIONI,PROVINCI)

**Prosegui**

- Cliccare su PROSEGUI e seguire le indicazioni del portale

## CERTIFICAZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO

Il Modello è scaricabile/compilabile nel sito INPS -nella Sezione Prestazione e Servizi/tutti i moduli/ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO.

Il modulo va compilato in tutte le sue parti (mettere 0 (zero) in quelle da non compilare e anche nelle caselle relative alle variazioni, nel caso non ve ne siano state) Per i campi con l'asterisco non è obbligatoria la compilazione.

Nella sezione iniziale vanno indicati i riferimenti del legale rappresentante dell'Ente o Azienda, i dati dell'Azienda (nome, codice fiscale, matricola INPS, posizione INAIL PAT), i dati anagrafici del dipendente, nonché tutte le altre notizie richieste come di seguito riportate:

- è - è stato/a dipendente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- CCNL applicato al rapporto di lavoro \_\_\_\_\_
- livello di inquadramento \_\_\_\_\_
- attività attualmente svolte (segnalare una delle categorie di seguito indicate, con le caratteristiche di cui all'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87 e all'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 88)
- Operai dell'industria estrattiva dell'edilizia e della manutenzione di edifici
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione di costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce

**Il rapporto di lavoro ha subito le seguenti variazioni**

- Eventuale diversa Posizione INAIL(PAT)**
- dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
  - CCNL applicato al rapporto di lavoro \_\_\_\_\_
  - livello di inquadramento \_\_\_\_\_
  - attività svolte (segnalare una delle categorie di seguito indicate, con le caratteristiche di cui all'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87 e all'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 88)
  - Operai dell'industria estrattiva dell'edilizia e della manutenzione di edifici
  - Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione di costruzioni
  - Conciatori di pelli e di pellicce
  - Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
  - Conduttori di mezzi pesanti e camion

---

## TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO

---

Per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni ( art. 1 comma 2 e 70, comma 4 dlgs 165/2001) nonché per gli enti pubblici di ricerca che cessano l'attività lavorativa e richiedono il trattamento pensionistico con i requisiti ridotti previsti dall'art. 1 comma 199 della L. 232/2016, le indennità di fine servizio comunque denominate sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto secondo le disposizioni dell'art. 24 del dl 201/2011 convertito nella Legge 214/2011.

---

**a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici**

*Classificazioni Istat 6.1 - 8.4.1 - 8.4.2*

Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.

Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse.

Fanno parte di tale gruppo gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche.

**b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni**

*Classificazioni Istat 7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4*

*Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento*

Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sganccio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.

*Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni*

Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.

**c) Conciatori di pelli e di pellicce**

*Classificazioni Istat 6.5.4.1*

Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.



**d) Conduuttori di convogli ferroviari e personale viaggiante***Classificazioni Istat 7.4.1.1 e personale viaggiante**Conduuttori di convogli ferroviari*

Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

*Personale viaggiante*

Personale che espleta la sua attivita' lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.

**e) Conduuttori di mezzi pesanti e camion***Classificazioni Istat 7.4.2.3*

Le professioni comprese in questa unita' guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili

**f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni***Professioni sanitarie infermieristiche*

Così come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 739


*Professioni sanitarie ostetriche*

Così come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 740

Le attivita' devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere

**g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza***Classificazioni Istat 5.4.4.3**Addetti all'assistenza personale*

Le professioni comprese in questa unita' assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attivita' quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualita' della vita. Attivita' espletate anche presso le famiglie



**h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido****Classificazioni Istat 2.6.4.2**

Le professioni comprese in questa unita' organizzano, progettano e realizzano attivita' didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in eta' prescolare. Programmano tali attivita', valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

L'ambito della scuola dell'infanzia comprende : a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.

**i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati****Classificazioni Istat 8.1.3.1***Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati*

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.

**l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia****Classificazioni Istat 8.1.4.1 - 8.1.4.3***Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali*


Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

*Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi*

Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

**m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti****Classificazioni Istat 8.1.4.5***Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti*

Le professioni classificate in questa unita' provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.



**N. Operai dell'agricoltura, zootecnia e pesca**

*Classificazioni ISTAT 6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 8.3.1 - 8.3.2*

Rientra in questa categoria il personale dipendente inquadrato con qualifica di operaio che svolge le seguenti attività:


- Operai agricoli specializzati: pianificano ed eseguono tutte le operazioni necessarie a coltivare prodotti agricoli destinate al consumo alimentare e non, rendendo produttive colture in pieno campo, coltivazioni legnose, vivai, serre ed orti stabili
- Operai specializzati della zootecnia: si occupano della cura, della alimentazione e della custodia di animali da allevamento per produrre carne o altri prodotti destinati al consumo alimentare o alla trasformazione e produzione industriale.
- Altri operai agricoli: curano e mettono a produzione in modo non specialistico o univoco una o più tipologie di coltura e di allevamento.
- Operai non qualificati nell'agricoltura e nella manutenzione del verde: svolgono compiti semplici e routinari per la coltivazione agricola e per la manutenzione parchi, giardini e delle aree verdi.
- Operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia : svolgono compiti semplici e routinari per la cura e l'accompagnamento degli animali, per il mantenimento delle foreste e per la pesca e la caccia.

**O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative**

*Classificazioni Istat 6.4.5.2 - 6.4.5.3*

Rientra in questa categoria il personale dipendente imbarcato delle imprese di pesca e delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che svolge le seguenti attività:

- Pescatori della pesca costiera ed in acque interne : si occupano della pesca costiera e in acque interne, svolgono tutte le operazioni relative alla ricerca, l'abbattimento e la cattura di specie ittiche o comunque acquatiche, quali crostacei, molluschi, spugne, telline, destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale.
- Pescatori d'alto mare: ricercano, abbattono e catturano in alto mare pesci, molluschi, crostacei, spugne ed altri prodotti acquatici destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale.





**P. Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011**

*Classificazioni Istat 7.1.2.1 - 7.1.2.2 - 7.1.2.3 - 7.1.3*

Rientra in questa categoria il personale dipendente inquadrato con qualifica di operaio che svolge le seguenti attività e non già ricompreso tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011

- Fonditori, operatori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia): conducono macchine e impianti di caricamento e di posizionamento dei minerali e dei rottami nei forni ed altoforni, conducono questi ultimi; conducono gli impianti siderurgici di colata in lingotti, lastre e barre e taglio della ghisa, del ferro e dell'acciaio prodotti.
- Operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi: conducono macchine e impianti di caricamento del metallo in forni di seconda fusione e conducono questi ultimi; conducono treni ed impianti di laminazione a freddo e a caldo delle colate di ferro e acciaio.
- Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli: conducono macchine e impianti, basati su tecnologie diverse, per la tempera, la ricottura e per altri trattamenti termici di metalli e leghe metalliche.
- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati : conducono impianti e macchinari per la lavorazione di materiali inerti a base di sabbie terre ed argille, impianti e forni per la produzione e la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali simili e di laterizi.

**Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne**

*Classificazioni Istat 7.4.5 e personale viaggiante*

Rientra in questa categoria il personale dipendente che svolge le seguenti attività:

- Marinai di coperta e operai assimilati : Le professioni comprese in questa classe conducono macchine e motori navali, barche e battelli; supportano le operazioni di trasporto marittimo.
- Personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne

